

Modifiche della delibera n. 58 in materia di sostentamento del clero e determinazioni conseguenti

Art. 2 § 2 c) si aggiunge:

- "ai sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio con la qualifica di professore ordinario, straordinario e associato o come ufficiali a tempo pieno nelle Facoltà teologiche italiane e negli Istituti accademici equiparati e ai sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio in qualità di docenti o di ufficiali a tempo pieno negli Istituti superiori di scienze religiose eretti nelle diocesi italiane;"¹

Art. 4, § 3, primo capoverso, lettera a) si aggiunge:

"La parrocchia personale è tenuta ad assicurare una remunerazione pari alla somma stabilita dal Vescovo diocesano, che non può in ogni caso essere inferiore al minimo periodicamente stabilito dalla C.E.I.;"²

Art. 6

"Le determinazioni previste dalle disposizioni dell'art. 2, § 3, dell'art. 4, §§ 1, 3 e 4, dell'art. 4 *bis*, § 1 e dell'art. 5 sono adottate dal Consiglio Episcopale Permanente previa, se possibile, consultazione delle Conferenze Episcopali Regionali."³

¹ Testo aggiunto approvato dall'Assemblea Generale del 25-29 maggio 2009. *Recognitio* della Santa Sede con lettera del Segretario di Stato del 7.VII.2009; promulgato il 9.IX.2009. In *Notiziario CEI* (2009) p. 254-256. Il Consiglio Episcopale Permanente ha in seguito approvato nel settembre 2009 la seguente determinazione: "1. Per tener conto dei particolari oneri connessi all'esercizio del loro ufficio, ai sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio con la qualifica di professore ordinario, straordinario e associato o come ufficiali a tempo pieno nelle Facoltà teologiche italiane e negli Istituti accademici equiparati e ai sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio in qualità di docenti o di ufficiali a tempo pieno negli Istituti superiori di scienze religiose eretti nelle diocesi italiane vengono attribuiti 10 punti. 2. La presente determinazione entra in vigore il 1° gennaio 2010". In *Notiziario CEI* (2009) p. 260.

² Testo aggiunto approvato dall'Assemblea Generale del 25-29 maggio 2009. *Recognitio* della Santa Sede con lettera del Segretario di Stato del 7.VII.2009; promulgato il 9.IX.2009. In **Notiziario CEI** (2009) p. 254-255 e 257. Nel settembre 2009 il Consiglio Episcopale Permanente ha poi approvato la seguente determinazione: "1. La parrocchia personale è tenuta ad assicurare al parroco una somma mensile non inferiore a euro 52,00, al vicario parrocchiale o al parroco *in solidum* non moderatore una somma pari al 50%. 2. La presente determinazione entra in vigore il 1° gennaio 2010". In **Notiziario CEI** (2009) p. 261.

³ Modifica avvenuta in seguito ai cambiamenti introdotti all'art. 4 § 3. Cf. **Notiziario CEI** (2009) p. 254 e 257-258.